



## IL TRIBUNALE DI MILANO

### Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.	Sergio Rossetti	Presidente rel.
dott. ssa	Guendalina Pascale	Giudice
dott.	Luca Giani	Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. 13/2021

promosso da

EUTEKNE S.R.L. IN LIQ.NE (C.F. 01973160136), con sede legale in 20121 Milano (MI), via Bastioni di Porta Nuova n. 34, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, signor Angelo Natale Bassani (C.F. BSSNLN51T25E987X), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale dagli avv.ti Fabio Cesare e Sergio Anania ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 20122 Milano, via Durini n. 18;

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore;

vista la domanda di concordato preventivo depositata dal ricorrente in data 2.2.2021, nonché l'integrazione in data 2.3.2021 che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. a) L.F. nelle forme del concordato liquidatorio;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

ritenuta la propria competenza, avendo la società istante sede legale in Milano da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato;

considerato che la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante di parte ricorrente, tale risultante dalla visura camerale estratta alla data del 1.2.2021;

considerato che la proposta è corredata di determina dell'amministratore e legale rappresentante di parte istante in data 27.1.2021;

considerato che parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

I. parte ricorrente presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F., essendo impresa commerciale, operante nel settore immobiliare e dell'edilizia;

II. parte ricorrente non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati;

III. parte ricorrente versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

considerato che la proposta prevede un fabbisogno di € 672.676,30, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad € 7.608.093,36;

considerato che il fabbisogno viene alimentato in via residuale da fonti dell'impresa ricorrente, costituiti da n. 31 posti auto interrati ubicati a Sulbiate valorizzati in euro 71.000 e dall'apporto di finanza esterna per euro 536.704,14;

considerato che la proposta prevede l'appostazione di spese di procedura per l'importo di euro 106.236,42;

considerato che la proposta prevede la divisione dei creditori in cinque classi come di seguito descritte:

- classe A: creditori chirografari degradati di ordine erariale; essi vengono trattati secondo le previsioni del novellato art. 182-ter L.F., mediante un classamento che permetta di rispettare la regola sancita dalla norma, in forza della quale la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe da trattare più favorevolmente. Per questa classe è previsto un soddisfacimento per euro 27.980,76 e cioè nella misura del 21,50% delle relative ragioni di credito per euro 130.143,08;

- classe B: creditori privilegiati finanziari degradati a chirografo. Appartengono a questa classe i creditori finanziari il cui credito privilegiato speciale è stato oggetto di attestazione di incapienza ex art. 160, secondo comma L.F. Per questa classe è previsto un soddisfacimento per euro 8.513,61 e cioè nella misura del 21,00% delle relative ragioni di credito per euro 40.541,02;

- classe C: creditori privilegiati degradati a chirografo. Appartengono a questa classe i creditori finanziari il cui credito privilegiato generale è stato oggetto attestazione di incapienza ex art. 160, secondo comma L.F. Per questa classe è previsto un soddisfacimento per euro 49.077,31 e cioè nella misura del 20,80% del credito degradato di complessivi euro 235.948,61;

- classe D: appartengono a questa classe i creditori chirografari ab origine che non hanno stipulato accordi paraconcordatari con la Società. Per questa classe è previsto un soddisfacimento per euro 71.405,11 nella misura del 20,50% delle relative ragioni di credito di euro 348.317,61;

- classe E: appartengono a questa classe i creditori chirografari che hanno stipulato accordi paraconcordatari con la Società. Questa classe di creditori è stata ripartita per differenziarla rispetto agli altri creditori, poiché in virtù di un accordo c.d. paraconcordatario essi hanno pagato crediti della Società ovvero hanno acquisito dei crediti della società e si sono impegnati espressamente a rinunciare al pagamento a condizione che il concordato sia omologato in via definitiva: pertanto,

essi hanno liberamente scelto di non essere pagati laddove l'operazione di ristrutturazione abbia successo;

considerato che la proposta prevede l'appostazione di fondi rischi per € 174.534,13;

considerato che il piano prevede uno sviluppo sino al 2025, secondo la seguente tabella riassuntiva dei pagamenti previsti:

FLUSSI DI CASSA A						
ATTIVO	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALI
Proventi da vendita immobili	71.000,00 €					71.000,00 €
Utilizzo credito iva	30.000,00 €	34.972,16 €				64.972,16 €
Apporto di Be.co.	200.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	34.704,14 €	536.704,14 €
						672.676,30 €
<b>ENTRATE</b>	<b>301.000,00 €</b>	<b>234.972,16 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>34.704,14 €</b>	<b>672.676,30 €</b>
<b>RESIDUO ANNO PRECEDENTE</b>		<b>5.465,87 €</b>	<b>20.272,65 €</b>	<b>8.778,28 €</b>	<b>1.700,97 €</b>	
PASSIVO	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALI
Spese Procedura in prededuzione	50.000,00 €	56.236,42 €				106.236,42 €
Professionisti	100.000,00 €	63.928,96 €				163.928,96 €
Fondo Rischi	74.534,13 €	100.000,00 €				174.534,13 €
Creditori ipotecari	71.000,00 €					71.000,00 €
Classe A			27.980,76 €			27.980,76 €
Classe B			8.513,61 €			8.513,61 €
Classe C			20.000,00 €	29.077,31 €		49.077,31 €
Classe D			5.000,00 €	30.000,00 €	36.405,11 €	71.405,11 €
						672.676,30 €
<b>USCITE</b>	<b>295.534,13 €</b>	<b>220.165,38 €</b>	<b>61.494,37 €</b>	<b>59.077,31 €</b>	<b>36.405,11 €</b>	<b>672.676,30 €</b>
<b>RESIDUO</b>	<b>5.465,87 €</b>	<b>20.272,65 €</b>	<b>8.778,28 €</b>	<b>1.700,97 €</b>	<b>- €</b>	

considerato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, comma 2, LF. e, precisamente:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data della domanda debitamente rettificata, per quanto trattasi di relazione contenuta nella stessa proposta concordataria;

- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, contenente l'indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, piano contenuto nell'ambito della proposta concordataria;

considerato che questa utilità viene indicata, nella maggiore utilità consistente nel recupero per i creditori di una percentuale superiore a quella che otterrebbero in caso di fallimento, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale minima ipotizzata nel piano;

considerato che è stata depositata la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, L.F.;

ciò premesso, il Tribunale, quanto alla legittimità sostanziale della proposta osserva quanto segue: la presente proposta concordataria segue altra proposta per certi versi identica alla presente, già ammessa e votata favorevolmente dal ceto creditorio, sennonché con l'approssimarsi dell'udienza di omologazione della domanda emersero un credito di Penelope SPV s.r.l. per euro 5.819.103,25 e un credito di BPM s.p.a. per euro 799.601,47 che determinò il rigetto della domanda di omologa del precedente concordato, senza peraltro giungere alla dichiarazione di fallimento avendo la Procura istante richiesto un differimento della relativa trattazione al fine della eventuale sistemazione delle poste debitorie; ciò premesso, quanto al credito di BPM deve osservarsi che esso deriva da un mutuo del 2006, trasferitosi in capo alla Kalethea s.r.l. in seguito ad una scissione della Eutekne del giugno 2011; la società afferma che il debito, solo potenziale, sarà prescritto nel giugno 2021 e, comunque, ha appostato un fondo rischi per tale voce per euro 84.311,38, pari al 20,05% delle ragioni riconosciute ai creditori chirografari, somma calcolata sulla base di euro 411.725,00 pari al patrimonio netto della Società al 30 giugno 2011 in applicazione dell'art. 2506 *quater* c.c.; quanto al credito di Penelope SPV, il terzo cessionario Be.Co. ha formulato proposta di acquisto pro soluto di una porzione del Credito Penelope per la complessiva somma di € 400.000,00, da pagare entro due giorni dall'accettazione della cessione con rinuncia, in caso di omologazione del piano, a farlo valere nei confronti della concordante; la cessione dovrà avvenire entro 10 giorni dal deposito della relazione ex art. 172 l.f. e, in mancanza di accettazione, la proposta oggi formulata deve intendersi rinunciata; con riferimento, poi, all'impegno assunto dalla BE.CO. e alle relative garanzie, la concordante ha specificato quanto segue: *"In relazione al complessivo impegno economico di Be.Co., quest'ultima si è impegnata: - ad acquistare il Credito Penelope per € 400.000,00 (cfr. doc. 40) (cfr. domanda, pag. 25, Step 1); - ad acquistare il compendio immobiliare di Eutekne al prezzo di € 71.000,00 (cfr. doc. 36) (cfr. domanda, pag. 26, Step 2); - ad apportare la finanza esterna necessaria per il pagamento dei crediti prededucibili e a soddisfare i creditori chirografari nella misura indicata nel piano, per complessivi € 536.704,14, da versare nell'arco di piano, dal 2021 al 2025, in 10 rate semestrali posticipate a partire dalla definitività dell'omologa (cfr. domanda, pag. 28, Step 3); - ad accollarsi il costo dei professionisti della vecchia procedura per complessivi € 78.824,72 (cfr. doc. 50). L'impegno economico di Be.Co. ammonta, quindi, a complessivi € 1.086.528,86, ancorché l'apporto di finanza esterna a sostegno della proposta sia pari ad € 536.704,14. In relazione alla garanzia a "prima richiesta" di Officine Mak, in ordine alle modalità di escussione si precisa che: - nel caso in cui Be.Co. non esegua il pagamento anche solo di una singola rata prevista nel piano, Be.Co. potrà attivare la garanzia "a prima richiesta" entro i 15 giorni successivi alla scadenza; 50) - decorso il predetto termine nell'eventuale inerzia di Be.Co., il liquidatore e, comunque, gli organi della procedura concordataria potranno immediatamente surrogarsi a Be.Co., anche ai sensi dell'art. 2900 c.c., ed escutere così la garanzia a prima richiesta"*

considerato, alla luce delle osservazioni che precedono, che, trattandosi di un concordato liquidatorio, il dettato dell'art. 160, comma 4, L.F. è stato rispettato, poiché l'imprenditore si è obbligato al pagamento di una percentuale almeno del 20 % in favore dei creditori chirografari, esprimendo la relativa assicurazione di legge e l'attestatore sul punto ha espresso la sua convinzione

motivata e supportata da considerazioni tecniche che tale percentuale potrà senza dubbio essere corrisposta in base al piano esposto;

considerato che la relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma terzo, lettera d), L.F. attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*; relazione redatta in modo apparentemente corretto quanto al controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione economica e patrimoniale alla data del deposito della domanda;

considerato che la relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano, al pari della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali utilità (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

considerato che la non particolare complessità induce a nominare un commissario giudiziale uniconel rispetto degli artt. 28, 29 L.F.;

considerato che la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento dell'azienda o di altri beni del ricorrente verso un corrispettivo in denaro, per cui occorre ai sensi dell'art. 163-bis e 182, comma quinto, L.F. procedere alla apertura di una procedura competitiva, in relazione alla quale il Collegio reputa di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto del suddetto bene, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo ulteriore proprio decreto;

considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all'art. 163, comma 2, lett. 2-bis L.F.;

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.:

1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo di EUTEKNE S.R.L. IN LIQ.NE (C.F. 01973160136), con domanda depositata in data 2.2.2021;

- 2) DELEGA alla procedura il dott. SERGIO ROSSETTI;
- 3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per l'adunanza in data 7.7.2021, ore 10,00 con modalità telematica nella [sala virtuale](#) fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione ai creditori sociali a termini del successivo punto 6);
- 4) NOMINA Commissario Giudiziale in persona dell'avv. Diego Piazzalunga;
- 5) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte del ricorrente della somma di € 30.000, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, oltre alle spese già versate per la fase di cui all'art. 161 comma sesto L.F., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso INTESA SANPAOLO, dando atto sin d'ora che il residuo importo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;
- 6) RAMMENTA che il commissario giudiziale è tenuto alle verifiche di cui all'art. 171, comma 1, L.F. e all'invio dell'avviso ai creditori di cui all'art. 171, comma 2, L.F. (comunicazione della data dell'adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, corredata dell'indirizzo PEC del commissario giudiziale, dell'invito a indicare un indirizzo PEC e le eventuali variazioni, dell'avvertimento di cui all'articolo 92, comma primo, n. 3), L.F.), dando atto che le comunicazioni tra commissario giudiziale e creditori devono avvenire ai sensi della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012;
- 7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili, nonché provveda a consegnare al medesimo commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle medesime scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 commi terzo e quarto, L.F.;
- 8) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano sia sul giornale IL SOLE 24 ORE e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 9) DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 20 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 15 giorni, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite e sul giornale "IL CORRIERE DELLA SERA" e "IL SOLE 24 ORE" l'invito a manifestare interesse all'acquisto degli immobili della ricorrente, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse. Il commissario giudiziale entro massimo 5 giorni dalla conclusione del procedimento competitivo deve relazionare il giudice delegato, il quale riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163-bis comma secondo e segg. L.F.;

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 18/03/2021

Il Presidente

Sergio Rossetti